

---

N. verbale: 19

N. delibera: 74

dd. 30 marzo 2015

---

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 30 marzo 2015 alle ore 15.00 con la presenza dei signori Assessori:

1) Silvia ALTRAN	P	5) Francesco MARTINELLI	P
2) Paola BENES	P	6) Cristiana MORSOLIN	P
3) Fabio GON	P	7) Gualtiero PIN	P
4) Omar GRECO	P	8) Massimo SCHIAVO	P

Totale presenti: 8

Totale assenti: 0

Presiede il Sindaco Silvia Altran

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe MANTO

***Proponente***

Area: DIREZIONE

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Ufficio Affari Giuridici e Città Mandamento

---

**OGGETTO: Società partecipate. Piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).**

---

## **RELAZIONE**

Nel quadro delle misure legislative che, negli ultimi anni, hanno avuto quale obiettivo **quello di limitare i costi che gravano sulla finanza pubblica derivanti dagli organismi societari partecipati**, vi sono stati **quattro distinti interventi di ricognizione** che hanno interessato gli enti locali.

Di seguito una sintesi sull'applicazione dei disposti normativi citati:

1. la **ricognizione** (entro il 31/12/2010) ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 e ss. della L. 244 del 24/12/2007 (Fin. 2008);
2. la **ricognizione** (entro il 30/09/2013) ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 78 del 31/05/2010 (L.122 del 30/07/2010);
3. la **ricognizione** (entro il 31/12/2013) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e ss. del D.L. 95 del 06/07/2012 (L.135 del 07/08/2012 c.d. Spending review 2);
4. la **ricognizione relativa alla soppressione di enti, agenzie ed organismi, diversi dalle società, ed il divieto di costituire nuovi enti agenzie ed organismi ai sensi dell'art. 9 D.L. 95 del 06/07/2012** (L. 135 del 07/08/2012 – c.d. Spending review).

Relativamente alle **partecipazioni del Comune di Monfalcone**, si evidenzia che:

la **prima ricognizione**, che operava sul piano delle finalità che l'ente può raggiungere mediante lo strumento societario, **è stata effettuata ai sensi dell'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244 del 27/12/2007 (Fin. 2008)**; prevedeva il divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire società o di assumere o mantenere direttamente partecipazioni.

Tale analisi richiedeva una verifica generale sulle partecipazioni societarie direttamente detenute dalle Amministrazioni pubbliche, **da effettuarsi entro il 31/12/2010**.

Il Comune di Monfalcone, per tale adempimento, ha adottato la D.C. n. 23/94 del 29/11/2010, che ha costituito il primo atto di un processo di dismissione, che ha interessato le seguenti partecipazioni:

1. Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA in liquidazione
2. Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA
3. Marina di Monfalcone – Terme Romane – SpA (oggi Srl)
4. Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni.

Con il medesimo atto, il Consiglio comunale **ha autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:**

1. Gal Carso – Las Kras SCaRL
2. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi SpA
3. IRISACQUA Srl
4. Isontina Sviluppo SCaRL

**Le dismissioni previste nella deliberazione consiliare sono state ad oggi portate a termine e concluse.**

la **seconda ricognizione**, riguardava esclusivamente le società dei Comuni ed operava sul piano numerico, essendo stati fissati dei tetti correlati alla densità demografica dell'ente ed **è stata condotta ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 31/05/2010 n. 78** convertito in L. 30/07/2010 n. 122 e smi, **entro il 30/09/2013**.

La suddetta normativa introduceva la regola secondo la quale i Comuni, al di sotto dei 30 mila abitanti, come il Comune di Monfalcone, non potevano detenere partecipazioni societarie e

dovevano quindi dismettere quelle di cui erano già titolari. (per quelli fino a 50 mila abitanti, invece veniva consentita una sola partecipazione).

**L'unica eccezione riguardava le società "pluripartecipate"**, con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni con popolazione complessiva superiore alle soglie demografiche minime.

**Altre deroghe**, introdotte in un momento successivo all'emanazione del suddetto comma 32, erano previste per quelle società che rispettavano **i requisiti di seguito indicati**:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

**Entro il 30/09/2013 l'Ente ha redatto la Relazione ricognitoria dd. 30/09/2013 ai fini dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010**, anche se successivamente tale **normativa ed il relativo obbligo sono stati abrogati dall'art. 1, comma 561 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)**;

In particolare, dal quadro delle partecipazioni mantenute con la DC n. 23/94 del 29/11/2010, si rilevava che:

- la **SOCIETA' partecipata dal solo Comune di Monfalcone** (popolazione inferiore a 30.000 abitanti) era **Isontina Sviluppo SCaRL (SIS)**. Pur non presentando tutti i requisiti per beneficiare della deroga, la società avendo comunque una durata fissata, da statuto, in un termine molto breve, ovvero al 30/06/2014, sarebbe stata posta in liquidazione per scadenza naturale del termine.
- le **SOCIETA' "pluripartecipate"**, partecipate dal Comune di Monfalcone e da altri Comuni (la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti), erano le seguenti:
  1. Gal Carso – Las Kras SCaRL  
La compagine sociale rispettava il requisito della partecipazione, da parte di ciascun Comune, paritaria (quota pari allo 0,83%).
  2. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi SpA  
Società pluripartecipata, i cui Comuni soci, complessivamente superano i 30.000 abitanti.  
Si rilevava che l'intera società aveva già intrapreso un processo di ridimensionamento, seppur non ancora di vera e propria liquidazione. Ad oggi è già stata posta in liquidazione.
  3. IRISACQUA Srl.  
Società pluripartecipata, i cui Comuni soci, complessivamente superano i 30.000 abitanti.

Rispetto alla società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi SpA era stato avviato un percorso di razionalizzazione, che ha registrato più fasi, fino ad arrivare all'attuale società oggi in liquidazione. IRIS SpA in liquidazione (società interamente pubblica) aveva svolto, fino all'anno 2010, per il Comune di Monfalcone i servizi di distribuzione gas metano e di igiene ambientale.

Successivamente è stata condotta un'operazione societaria che ha visto da un lato la cessione, sul libero mercato, della società totalmente partecipata ISOGAS Srl e dei rami d'azienda energetici gas ed energia elettrica, dall'altro il conferimento del ramo di azienda ambientale alla società Ambiente Newco Srl a s.u., (oggi Isontina Ambiente srl) detenuta al 100% da IRIS SpA e costituita per la gestione del Ramo Ambiente di quest'ultima. Tale società, a seguito di assegnazione delle quote di partecipazione ai singoli Comuni soci, è oggi direttamente partecipata dagli enti locali; questi ultimi hanno provveduto all'affidamento del servizio di igiene ambientale, con la modalità "*dell'in house providing*";

**la terza ricognizione**, riguardava esclusivamente le **società controllate direttamente ed indirettamente dalle PPAA** che avevano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi a favore delle PPAA nel 2011 superiore al 90%, **con esclusione delle società che erogano servizi ai cittadini, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 90/2012 (L. 135/2012 cd. Spending review)**. Il suddetto comma è stato successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 562, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In tale fattispecie non vi erano società partecipate dal Comune di Monfalcone;

la **quarta ricognizione**, derivante da una normativa successiva in ordine di tempo, ha una portata più ampia rispetto ai precedenti adempimenti, in quanto diretto a tutti gli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, ai sensi dell'art. 9 D.L. 95/2012 (L. 135/2012), cc. 1 e ss.

Dall'ambito di applicazione di tale adempimento non rientravano le società partecipate “..., in quanto le stesse risultano già oggetto di specifiche disposizioni in materia di vincoli, divieti, dismissioni, ecc...” (come da nota ANCI del 18/03/2013).

**Con DG n. 33/128 del 30/05/2013** è stato preso atto che gli organismi diversi dalle società, cui partecipa il Comune di Monfalcone, non rientravano nelle fattispecie previste dal suddetto art. 9, cc. 1 e ss. (commi successivamente abrogati dall'art. 1, c. 562 lett. a) della L. 147/2013).

Di recente il legislatore è intervenuto nuovamente, **introducendo all'art. 1 comma 611 e ss. della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'obbligo** di avviare con decorrenza dal 2015 un processo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette del comune. In particolare il suddetto comma ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

In particolare con la suddetta L. 190/2014, all'art. 1, comma 611, si dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

A sua volta il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità ed i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano, poi, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet del Comune e detta pubblicazione è obbligatoria agli effetti del cd “decreto trasparenza” (D.Lgs n. 33/2013).

In questo contesto i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza” hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti

entro il 31 marzo 2016; anche detta relazione a consuntivo dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo e pubblicata sul sito internet del Comune.

E' stato pertanto predisposto lo schema di "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate" proposto, oggi, alla Giunta dall'assessore competente, di intesa con il Sindaco.

Si evidenzia che il Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie di maggioranza relativa, connesse alla erogazione di Servizi Pubblici Locali indispensabili:

- 1) IRISACQUA Srl: partecipazione pari al 14,83 % del capitale sociale, in relazione al Servizio Idrico integrato;
- 2) IS.A. Isontina Ambiente Srl: partecipazione pari al 14,95% del capitale sociale, in relazione al Servizio di Igiene Ambientale.

Dette Società sono partecipate da tutti i Comuni della Provincia di Gorizia, sono totalmente pubbliche ed operano nella forma dell'*in house providing*, e come tali sono soggette al "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi", con la previsioni di organismi quali il Coordinamento Soci ed il Comitato Tecnico.

Si ritiene che le attività esercitate dalle società siano idonee a qualificare i servizi che sono prodotti in termini di "servizi di interesse generale", come previsto dall' art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

Infatti le stesse sono state costituite per la gestione di Servizi Pubblici Locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività, e che rientrano nelle previsioni dell'art. 113 del D.Lgs n. 267/2000 (rubricato "gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica");

In tale contesto, non si esclude, in futuro, una possibile aggregazione di queste 2 società, mediante processo di fusione.

Si ritiene altresì utile richiamare il vigente testo del comma 2 bis dell'art. 18 del DL 112/2008 convertito con modificazioni con la l. n. 133/2008 che recita "*Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.* (omissis) – comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, legge n. 102 del 2009, poi sostituito dall'art. 1, comma 557, n. 147 del 2013, poi dall'art. 4 comma 12 bis, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 3 comma 5 legge n. 114 del 2014.

In attuazione di tale disposto, in sede di Assemblea dei Soci di IRISACQUA Srl dd. 3 febbraio 2015, è stato deliberato un atto di indirizzo "a proseguire nel perseguimento delle politiche di contenimento dei costi del personale già attuato nel corso degli anni precedenti, garantendo nel contempo la qualità del servizio erogato secondo le modalità ed i criteri definiti nel Piano d'Ambito"; la società infatti ha un numero di dipendenti che risulta di 98 unità equivalenti rispetto alle 111 unità equivalenti previste nel Piano d'Ambito;

Analogamente, in sede di Assemblea dei Soci di IS.A. Isontina Ambiente Srl dd. 26 febbraio 2015, è stato deliberato un atto di indirizzo; la società infatti ha un numero di dipendenti che risulta di 63 unità equivalenti rispetto alle 72 unità equivalenti previste nel Piano Industriale, pur a fronte del

fatto che nel corso del 2014 il servizio di raccolta dei rifiuti si sia esteso anche al Comune di Grado, con un significativo impegno in termini di risorse umane, non integrate;

Questo Comune detiene, altresì, le seguenti ulteriori partecipazioni societarie:

- 3) IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi – Spa in liquidazione: partecipazione pari al 14,95 % del capitale sociale; la società è in liquidazione a decorrere dal 30/01/2015; detta Società è partecipata da tutti i Comuni della Provincia ed è totalmente pubblica;
- 4) Gal Carso – Las Kras Società Consortile a Responsabilità Limitata: partecipazione pari allo 0,83% del capitale sociale;
- 5) Isontina Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata in liquidazione: partecipazione pari al 2,73%; la società è in liquidazione, come deliberato con Assemblea straordinaria dei Soci del 09/07/2014;
- 6) Monfalcone Ambiente Srl a s.u., partecipata indirettamente tramite il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (che la detiene al 100%), con una quota indiretta pari allo 24,43% del capitale sociale.

Come sopra evidenziato, la società di cui al punto 5) ha avviato un processo di liquidazione che dovrebbe concludersi entro la fine del corrente anno con la redazione di un bilancio finale di liquidazione.

Mentre per la società di cui al punto 3) si prevede una fase liquidatoria più ampia, che si concluderà compatibilmente con la definizione dei contenziosi oggi in essere e la liquidazione delle partecipazioni detenute.

In particolare si segnala che il processo di liquidazione di IRIS Spa presenta aspetti di rilevante complessità, che passano anche attraverso la prevista dismissione delle partecipazioni societarie detenute da IRIS stessa in APT (Azienda Provinciale Trasporti) Spa ed in AMEST Srl.

In particolare per la partecipazione indiretta del Comune in APT Spa (IRIS ne detiene il 18,06% del capitale sociale, e quindi la quota di partecipazione indiretta del Comune è del 6,88%), la procedura di cessione di detta partecipazione da parte di IRIS Spa è legata al bando di gara indetto dalla regione FVG per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale; la presenza della gara in questione è imprescindibile ai fini della migliore valorizzazione possibile della partecipazione in quanto, in caso di affidamento del servizio, il valore patrimoniale nonché quello commerciale della partecipazione consentirebbero di ottenere una adeguata plusvalenza.

In relazione alla partecipazione di cui al punto 4) nel Gal Carso – Las Kras Società Consortile a Responsabilità Limitata, si evidenzia che la società è un soggetto pubblico-privato previsto dalla normativa europea (in tutta la UE ce ne sono circa 2.000, di questi circa 200 in Italia e 5 in FVG) che è responsabile e competente per lo sviluppo del territorio e che gestisce fondi specifici previsti dal programma europeo Leader + nell'ambito dei PSR – Piani di sviluppo rurale delle singole Regioni.

Il GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO – LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.c a.r.l è una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, secondo il modello previsto dalla normativa europea per i GAL, come soggetto costituito da capitale pubblico (50%) e privato (50%) e previsto dalla normativa regionale nell'ambito del PSR - Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che prevede la compartecipazione pubblico-privata. Il GAL Carso persegue obiettivi e politiche in grado di promuovere uno sviluppo integrato delle diverse realtà economiche, sociali e culturali presenti sul territorio, è stato costituito il 7 agosto 2008 ed ha come fine statutario la realizzazione di attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche

attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei.

La società ha svolto funzione di AdG per i fondi Leader nella programmazione 2017-2013 e dovrebbe svolgere analoga funzione di AdG nell'ambito della nuova programmazione.

Il Comune di Monfalcone ha acquisito, tramite bandi pubblici; due progetti relativamente ai quali il GAL Carso ha svolto funzioni di Autorità di Gestione dei fondi stessi. Non sono state svolte attività dirette del GAL per l'ottenimento di fondi comunitari, ma in quanto AdG il GAL ha svolto una utile azione di informazione e attività istruttoria.

La governance e le funzioni del GAL Carso – Las Kras sono in fase di evoluzione rispetto a quelle definite nel precedente Statuto e nella precedente gestione, (essendo concluso il PSR ed essendo in fase di definizione a livello regionale il nuovo PSR) con la stesura del nuovo Statuto dell'ente e la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo Consiglio d'amministrazione si è insediato il 13 marzo scorso.

Si rileva che la società ha un Consiglio di amministrazione, con membri a cui spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Non sono previste ulteriori indennità aggiuntive, né compensi.

Inoltre, proprio in considerazione dell'operatività basata sull'apertura di bandi, collegati alla programmazione europea, la società non dispone di personale dipendente e si avvale di collaboratori a progetto, al fine di mantenere una struttura snella e flessibile, adattabile alle esigenze che emergono dai singoli bandi finanziati.

Potendo accedere alle risorse comunitarie e regionali del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 solo attraverso i GAL, la società risulta strumento necessario non solo per portare a compimento le attività di rendicontazione dei fondi già assegnati, ma anche per l'attrazione delle nuove risorse, a beneficio di tutto il territorio del Carso.

Allo stato, essendo esaurita la precedente programmazione, la ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Gal si potrà sviluppare nell'ambito del nuovo Piano. In particolare, con DGR del 4 luglio 2014 n.1243 sono stati approvati in via preliminare, la proposta di Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, il Rapporto ambientale e la Sintesi. Il PSR 2014-2020 è chiamato a calare nella realtà regionale i nuovi obiettivi dello Sviluppo Rurale, uno dei due pilastri della nuova PAC (Politica agricola comunitaria).

Conseguentemente, lo sviluppo dell'iniziativa del GAL nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020 sarà individuabile solo ad avvenuta definizione dei nuovi strumenti di programmazione e dei futuri assi di intervento. Il nuovo Statuto del GAL in fase di predisposizione, in ogni caso, dovrà essere approvato da tutti i Consigli comunali e provinciali dei Comuni e Province aderenti, sede in cui potrà essere valutato il futuro della società consortile.

In relazione alla partecipazione di cui al punto 6) in Monfalcone Ambiente Srl a s.u., che la società, con sede legale a Monfalcone (GO), Via Bologna 1 - è partecipata dal Comune di Monfalcone, in via indiretta, tramite il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (che la detiene al 100%), con una quota indiretta pari allo 24,43%.

In considerazione di nuove prospettive progettuali per il Consorzio, rese concrete nel settore ambientale con professionalità maturate dal personale della Monfalcone Ambiente, è stato deciso il mantenimento della società.

La Società ha per oggetto studi in campo ambientale, progettazioni, bonifiche; nonché la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, la sistemazione di aree degradate, la sistemazione di litorali e di arenili.

Le prestazioni della società sono rese per il 99% al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone per incarichi di consulenza ambientale svolto da proprio personale considerato che gli uffici del Consorzio non hanno in organico figure adeguate nel settore.

Le attività avviate per la riduzione dei costi della società derivano sostanzialmente da un abbattimento dei costi di gestione amministrando la Società con criteri di massima economicità.

Nello specifico, è stata prevista la nomina di un Amministratore Unico, il quale ha rinunciato al compenso, anziché di un Consiglio di Amministrazione. La sede legale e operativa è presso gli uffici del CSIM, nonché lo svolgimento di tutte le pratiche fiscali, e la tenuta della contabilità, da personale della Società,

Si prevede che verranno richieste dal Consorzio ulteriori prestazioni professionali alla Monfalcone Ambiente, a seguito di delegazioni amministrative con la Regione relativamente a dragaggi canali navigabili.

Si dà altresì atto che le forme associative e quelle consortili non rientrano nelle previsioni del comma 612 citato;

Si propone, altresì, l'allegata relazione tecnica, ove sono dettagliati, per ciascuna società partecipata, con esclusione delle società attualmente in liquidazione, ulteriori dati relativi ai risultati di bilancio dell'ultimo triennio, il numero degli amministratori ed il numero dei dipendenti;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, visti i termini di legge sopra indicati;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;

- visto l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto di approvare il suddetto Piano, con allegata relazione tecnica, dando mandato al Sindaco di sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione, anche in considerazione dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la D.C. n. 23/94 del 29/11/2010;

Vista la Relazione ricognitoria dd. 30/09/2013 ai fini dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010;

Vista la D.G. n. 33/128 del 30/05/2013;

Vista la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 commi 611 e 612;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, con allegata relazione tecnica, di cui in premessa;
- 2) di dare mandato al Sindaco di sottoporlo al Consiglio comunale competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione,
- 3) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;
- 4) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;



- 5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.

Allegato: relazione tecnica

---

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'Unità Operativa Autonoma Ufficio Affari Giuridici e Città Mandamento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Visto che il presente atto non è soggetto al parere contabile, come da documento allegato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:

- visti i termini di cui al comma 612, art. 1 della Legge 190/2014.

A voti unanimi, palesemente espressi

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Sindaco-Presidente***  
*Silvia ALTRAN*

***Il Segretario Generale***  
*Giuseppe MANTO*